

PENALE TRIBUTARIO

Il sindaco della società di calcio concorre nel reato di indebita compensazione

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui il **sindaco di una società** esprima **parere favorevole** all'acquisto di un credito fiscale inesistente, oppure di un compendio aziendale contenente un **credito fiscale inesistente**, e successivamente tale credito venga utilizzato ai fini di **compensazione**, questi pone in essere una **condotta causalmente rilevante** a titolo di **concorso** ex [articolo 110 cod. pen.](#), quantomeno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di **indebita compensazione** di cui all'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#).

È questo il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 40324**, depositata ieri 9 novembre.

Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari applicava le **misure** dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del **presidente del collegio sindacale** di una **società di calcio professionistica**.

Era emerso, infatti, che egli avesse espresso **parere favorevole** all'adozione della delibera di **acquisto del ramo di azienda** di una s.r.l. del quale faceva parte un **credito IVA inesistente** e che, in seguito all'approvazione di tale delibera, tale credito fosse stato **utilizzato ai fini di compensazione** Irpef e Irpeg.

Pertanto, il sindaco veniva ritenuto gravemente indiziato dei reati di **indebita compensazione** ex [articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex [articolo 2638, commi 1 e 2, cod. civ.](#) Il Tribunale, in seguito ad istanza di riesame (che veniva riqualficata come appello), confermava il provvedimento del g.i.p.

Il prevenuto proponeva **ricorso in Cassazione**, deducendo la **violazione di legge** in riferimento agli [articoli 292](#) e [309 cod. proc. pen.](#) con riguardo alla mera apparenza di motivazione circa la sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** a carico del ricorrente, che si baserebbe sull'**erroneo presupposto** della evidenza dell'inesistenza del credito rientrante nel patrimonio del ramo di azienda acquistato dalla suddetta società di calcio.

Veniva osservato altresì che il **contributo concorsuale** non potesse essere affermato sulla base del **mero parere** del presidente del collegio sindacale (**non** essendo **vincolante** per l'acquisto di ramo d'azienda) e che, comunque, **non** sussistesse una **consapevolezza del ricorrente** circa l'inesistenza del credito fiscale e la strumentalità dell'acquisto all'effettuazione di compensazioni ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Ebbene, i giudici di vertice hanno affermato che, se è vero che la **condotta** di un componente del **Collegio sindacale** di una **società di calcio professionistica** (ma il discorso non muta per una qualsiasi altra società) che esprime un **parere favorevole** all'acquisto di un **credito inesistente** è diversa da quella tipizzata dall'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), non vi è dubbio che questa può assumere rilievo a norma dell'[articolo 110 cod. pen.](#), quale partecipazione a titolo di **concorso nel reato di indebita compensazione** (cfr., **Cass. sent. 14.11.2017, n. 1999**).

Infatti, come costantemente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato, rilevano anche le **condotte di agevolazione o di mero rafforzamento dell'autore c.d. "principale"**, compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato e dell'incitamento (cfr., **SS.UU. sent. 24.05.2012, n. 36258**).

Peraltro, secondo quanto si evince dalle disposizioni del codice civile, il **collegio sindacale** di una società e i singoli componenti di esso, sono in condizione di **"confortare"** le scelte degli organi sociali e, dall'altro lato, di **attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica**, qualora le ritengano illegittime. In particolare, i sindaci, che *«sono responsabili della verità delle loro attestazioni»* ([articolo 2407 cod. civ.](#)) possono, tra le altre cose, influire sulla **corretta gestione** della società, ad esempio convocando l'assemblea per segnalare irregolarità di gestione ([articolo 2406 cod. civ.](#)) o impugnare le delibere sociali ritenute illegittime ([articoli 2377 e 2388 cod. civ.](#)).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha concluso che **è senz'altro punibile, a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, la condotta del componente del collegio sindacale di una società, che esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente.**

Conseguentemente, i giudici hanno dovuto accertare la **consapevolezza dell'inesistenza del credito** e della **strumentalità al successivo utilizzo ai fini di compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.lgs. 241/1997](#).

Così come evidenziato dalla Suprema Corte, tale consapevolezza, in capo al sindaco, è stata ritenuta sussistente in considerazione di una pluralità di **elementi correttamente evidenziati e**

ben argomentati dal Tribunale.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato con **conferma delle adottate misure** dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno.